

## **Aree protette: detenzione di armi per difesa personale**

**Domanda:** svolgo la professione di guardiaparco presso alcune aree protette della Regione Piemonte. Avrei bisogno di un suo chiarimento in merito al problema dell'introduzione delle armi nelle aree protette. Nella stesura del regolamento di fruizione, sto cominciando a mettere mano al tema dell'introduzione e del trasporto di armi, in particolare – in questa fase iniziale – censendo i residenti all'interno delle Riserve Naturali in possesso di armi da fuoco. Lo scopo è quello di rilasciare una autorizzazione in base a quanto disposto dall'art.11 delle legge n.394/91, indicando altresì le modalità di trasporto delle armi dalla dimora alle zone esterne delle Riserve.

Mi sorge qualche dubbio in merito al rilascio di tale autorizzazione, e alle conseguenti prescrizioni, quando si tratti di armi di difesa personale. E' noto che l'eventuale regolare uso dell'arma di quel tipo è legati a situazioni particolari e contingenti che esulano da quanto previsto per le armi da caccia, da collezione o per uso sportivo. Come posso andare a disciplinarne il trasporto e l'uso?

Inoltre, all'interno delle aree protette, abitano anche due carabinieri, che con molta probabilità sono soliti portare con sé a casa l'arma che hanno in dotazione. E' opportuno rilasciare apposita autorizzazione con prescrizioni anche in questo caso?

**Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti):** Per rispondere al quesito proposto, sembra innanzitutto necessario, per quanto attiene gli aspetti di carattere generale, afferenti il divieto di introduzione delle armi nelle aree naturali protette, rimandare a quanto già pubblicato in argomento su questo sito.

Sulla questione specifica, invece, di (apparente!) semplice soluzione, è opportuno, al contrario, formulare i rilievi che seguono.

Per quanto concerne la posizione degli ufficiali di PS, la stessa risulta disciplinata dagli artt. 73 ss. del del RD 6 maggio 1940 n.635. Non sembra dunque possibile, nel vigente quadro normativo, ipotizzare che un Ente Parco possa andare a normare, con proprio provvedimento e in senso restrittivo, quanto disposto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché dal relativo Regolamento di esecuzione. Il che, peraltro, comporta, evidentemente, la piena applicabilità, nei casi in cui interessi, delle limitazioni contemplate nel combinato disposto di cui all'art.73 comma 3 e 74 del citato RD.

Peraltro, sul punto specifico, giova precisare, ancorché si tratti di una problematica non direttamente dedotta nel quesito proposto, che mentre "ufficiali di pubblica sicurezza", così come gli altri soggetti indicati nell'art. 73 comma 1 possono portare senza licenza ogni genere di arma compresa fra quelle per le quali la licenza è ammessa, i semplici "agenti di pubblica sicurezza", indicati nel

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

comma secondo del citato art. 73, possono portare senza licenza soltanto" le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti", e cioè unicamente le armi loro assegnate in dotazione. Il che comporta evidentemente, che laddove un Carabiniere portasse in luogo pubblico un'arma comune da sparo non assegnata in dotazione, sarebbe configurabile a suo carico il reato di porto illegale di arma di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, quali sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 (cfr. Cass. pen. – I – sentenza 11.4.95 n.3970).

Diversa, e per certi versi opposta, risulta invece la posizione dei privati cittadini nonché quella delle guardie giurate.

Iniziamo proprio da quest'ultima, che più di frequente ha dato adito a numerosi dubbi di tipo interpretativo.

L'art.256 del Regolamento di esecuzione del TULPS stabilisce, come è noto, che, per portare le armi, le guardie particolari giurate debbano munirsi della licenza prevista dagli artt. 42 del TULPS, che dà facoltà al Questore di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco ed al Prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura, o bastone animato la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

In buona sostanza, quindi, per quanto attiene il porto d'armi, le succitate norme – come del resto ha più volte ribadito la giurisprudenza, in numerose pronunzie sia di merito che di legittimità – operano una sostanziale equiparazione tra guardie giurate e privati cittadini muniti di licenza del Prefetto ex art.42.

Ciò comporta, evidentemente – e qui viene in essere il punto nevralgico della questione - che le guardie giurate in possesso di porto d'armi rientrino, sia per espressa disposizione legislativa che per la funzione che sono chiamati ad espletare, nell'ambito della categoria dei privati cittadini che abbiano ottenuto analoga autorizzazione.

A ben guardare, infatti, le guardie giurate, sono guardie private incaricate delle custodia e della vigilanza di beni e proprietà mobiliari e immobiliari. E' evidente pertanto che queste non possano in alcun modo rientrare tra i soggetti contemplati nei succitati artt. 73 (esentati dall'obbligo di ottenere la licenza) ovvero 74 (speciale autorizzazione per i pubblici impiegati) del Regolamento di PS atteso che, come ebbe ad affermare il Supremo Consesso Amministrativo già dal 1979 *“esiste una grossa differenza tra l'esercizio di pubbliche funzioni (quelle ad es. degli agenti di PS o dei dipendenti statali addetti ai servizi per i quali sia necessario essere armati) e lo svolgimento di attività di difesa personale o della proprietà privata, che non consente neppure accostamenti analogici”*.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

E' quindi questa la ragione giustificativa dell'applicabilità, alle guardie giurate, delle medesime norme dettate per la generalità dei cittadini, senza che sia possibile applicare loro, di converso, le disposizioni eccezionali che l'ordinamento ha previsto e dettato per talune categorie di pubblici funzionari.

Né potrebbe distogliere da tale conclusione l'osservazione che per le guardie giurate è previsto, rispetto alla generalità dei cittadini, il pagamento di una tassa di porto d'armi inferiore.

Invero, è appena il caso di osservare – e la giurisprudenza amministrativa sembra appunto confermare questa impostazione – come la differenza tra le due posizioni sia di carattere esclusivamente fiscale, in cui la guardia giurata svolge le funzioni di pubblico dipendente, operando sotto la direzione e nell'interesse altrui, mentre il privato cittadino, provvisto di porto d'armi, opera nel proprio esclusivo interesse.

Va da sé che, in base ai principi generali dell'ordinamento, deve ritenersi esclusa, in tutti i casi, la possibilità di utilizzare la licenza di porto d'arma per difesa personale per finalità diverse da quest'ultima – avuto altresì conto del dettato di cui all'art.52 c.p. – ovvero, ai fini di difesa, la possibilità di utilizzazione di licenze concesse ad altro titolo (es. caccia, tiro al volo).

Alla luce dei suesposti rilievi, deve pertanto concludersi che, fatta eccezione per gli agenti di PS, tutti i privati cittadini, ivi comprese le guardie giurate, che risultino residenti all'interno di un'area protetta, sia pur in possesso di regolare porto d'armi, sono tenuti a notificare l'Ente di gestione in merito al possesso ovvero alla mera detenzione delle stesse, nonché a richiedere, secondo le modalità puntualmente descritte nel precedente parere, apposito provvedimento autorizzatorio, personale e a termine, al fine di poterle lecitamente trasportare all'interno dell'area protetta.

Valentina Stefutti

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.